

L 627

Tribunale di Busto Arsizio

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 414 c. p. c.

Con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 D. M. 55/14 comma 1 bis

Per il Sig. Esposito Angelo nato a Sulmona il 18.08.1976 e residente in Scafati (SA) cap 84018, alla via Passanti Traversa Cavalcanti n. 5, codice fiscale SPSNGL76M18I804T, rappresentato e difeso, per procura a margine del presente atto, dall'avv. Nicola Violante, codice fiscale VLNNCL69H01G813O, presso il quale elettivamente domicilia in Scafati alla via Cristoforo Colombo n. 12, pec n.violante@avvocatinocera-pec.it.

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in *persona del* Ministro *pro tempore*; codice fiscale 80185250588,
rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato con
sede in Milano – c.a.p. 20122 - alla via Carlo Freguglia n. 1, PEC:
ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

NONCHÉ CONTRO

degli operatori ATA inseriti e/o che saranno inseriti nelle Graduatorie d'Istituto di III Fascia del personale ATA, degli Ambiti e per i profili professionali d'interesse del ricorrente, ad esito dell'aggiornamento per il triennio in corso

Resistenti

PREMESSA IN FATTO

1. Il ricorrente, in data 19.07.1997 ha conseguito il seguente titolo di studio: Diploma di perito industriale capotecnico presso l'Istituto



- Tecnico Industriale statale "Marconi" di Torre Annunziata ([allegato sub 1](#)).
2. Successivamente, precisamente dal 01.09.1997 al 16.07.1998, ha svolto il servizio militare di leva obbligatorio per dieci mesi ([allegato sub 2](#)).
3. Il Ministero resistente in data 03.03.2021, con Decreto n. 50, ha indetto l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto di 3° fascia del personale ATA e secondo, quanto previsto dall'allegato A del medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, ha stabilito che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* e che pertanto è necessario valutare anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, dedotto che, in ragione di tale illegittima discriminazione, ai fini della formazione della predetta graduatoria solo il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico era stato valutato in modo pieno (6 punti per ogni anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico), mentre il medesimo servizio, ove non svolto in costanza di nomina, è stato ricondotto al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali, con conseguente riconoscimento di un punteggio ridotto (0,60 punti per ogni anno di servizio e 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 0,60 per anno di servizio).
4. In data 29.09.2014 il ricorrente ha presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie di circolo ed istituto di terza fascia per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2014 – 2017 per il personale ATA prot. 6219/97 ([allegato sub 3](#)), e successivamente (in data 18.04.2021 – prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.4554886.18-04-2021



domanda identica per il triennio 2021/22, 2022/23 e 2023/24 ([allegato sub 4](#))

5. In forza di tali domande amministrative, il ricorrente si è visto riconoscere i seguenti punteggi: 9,30 come collaboratore scolastico ([allegato sub 5](#)), 7,60 come assistente amministrativo ([allegato sub 6](#)) e 7,60 come assistente tecnico ([allegato sub 7](#)) che è stato così determinato in forza del motivo indicato al punto 3 che precede e che, pertanto, di fatto, risulta essere inferiore rispetto a quello a cui avrebbe avuto effettivamente diritto ed infatti, come si potrà notare dall'esame delle schede di valutazione appena indicate (allegati sub 5, 6 e 7) il MIUR, per il servizio militare prestato dal ricorrente, gli ha attribuito un punteggio pari a soli 2,50 punti (cfr. sezione "titoli di Servizio") per la qualifica di collaboratore scolastico e di soli 0,50 punti per le altre due qualifiche.

PREMESSA IN DIRITTO

- In primo luogo, è opportuno evidenziare che la fattispecie oggetto di giudizio è stata oggetto di numerose pronunce tanto della Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 35380/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34687/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15127/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 15467/2021; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 5679/2020), quanto del Consiglio di Stato (Sent. n. 3286/2022; Sent. n. 8213/2019; Sent. n. 8234/2019; Sent. n. 2151/2018; Ord. n. 6581/2021; Ord. n. 5408/2021; Ord. n. 4338/2021; Ord. n. 5196/2021) che hanno condiviso la ricostruzione di illegittimità di quanto previsto dal citato Decreto Ministeriale n. 50 del 03.03.2021 così come viene operata in questa sede dall'odierno ricorrente come appresso dettagliatamente riportata.
- Si deve innanzitutto premettere ed evidenziare che anche le graduatorie ad esaurimento, costituiscono selezioni *lato sensu* concorsuali, e che per tale motivo, anche a tale tipologia di procedure devono senz'altro trovare applicazione in via estensiva i principi generali dettati in materia concorsuale dalla legge (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. n. 34686/2021). A fronte di tale premessa, si evidenzia che, con riferimento al personale non docente, l'art. 569, c. 3, D. Lgs.



297/94 statuisce espressamente che ai fini della carriera *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*, senza operare alcuna distinzione tra il servizio prestato in costanza di un rapporto di impiego scolastico o meno. Tale norma, peraltro, non fa che riprodurre la stessa identica previsione che vale per il personale docente ai sensi dell’art. 485, c. 7, del medesimo decreto. Ebbene tale testo normativo ha dettato una disciplina organica dell’intero settore scolastico in virtù della previsione di cui all’art. 676 dell’atto normativo, che testualmente dispone *“le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione da esso risultante”*.

- Sempre ad avviso di questa difesa, quanto sopra riferito non risulta inoltre in contrasto con una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, contenente la disciplina dell’ordinamento militare, che ha regolamentato con una norma di portata generale la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici, statuendo, al primo comma, che *“i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”* e, al secondo comma, che *“ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”*. Risulta, pertanto, evidente che la norma di cui all’art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94 debba essere interpretata nel senso della piena equiparabilità dei servizi di leva e dei servizi ad esso equiparati, senza che possa assumere alcuna rilevanza, né si possa discriminare la posizione dei singoli partecipanti in virtù del periodo temporale di assunzione del ruolo.
- La ricostruzione sopra delineata è confermata da una corretta interpretazione dell’art. 2050 D. Lgs. 66/2010, in quanto il comma 1 e 2 non sono in contrasto, ma debbono essere letti in un rapporto di specialità per specificazione e quindi il secondo comma deve essere inteso che anche (ma non solo) i servizi di leva e servizi assimilati svolti



in pendenza del rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali e, nel caso di specie, ai fini della formazione della graduatoria.

- Tale lettura coordinata, d'altronde è in linea con quanto disposto dall'art. 52 Cost. ai sensi del quale, coloro che siano chiamati ad un servizio obbligatorio nell'interesse dello Stato, non possano subirne un onere superiore a quanto strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico o essere costretti a tollerare la perdita dell'utile valutazione dello stesso servizio ai fini concorsuali o selettivi.
- Secondo un principio generale, pertanto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato per legge sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (secondo quanto disposto dall'art. 569, c. 3, D. Lgs. 297/94), come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, c. 2 D. Lgs. 66/2010), sia se prestati a seguito del solo conseguimento del titolo abilitativo per l'iscrizione in graduatoria in misura non inferiore rispetto ai pubblici concorsi o procedure selettive, rispetto a quanto disposto per i servizi prestati negli impieghi civili presso gli enti pubblici (art. 2050, c. 1 D. Lgs. 66/2010) (cfr. Cons. Stato Sent. n. 3286/22; Cass. Civ. Sez. Lav. Ord. 5679/2020).
- In considerazione del quadro normativo appena ricostruito, pertanto, il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 03.03.2021 dev'essere necessariamente disapplicato, nella parte in cui, all. A del medesimo decreto, alla lett. a), sez. Avvertenze, è stabilito che *"il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali"* in quanto illegittimo, ponendosi in aperto contrasto con la normativa di rango primario dettata in materia ed introducendo una irragionevole discriminazione tra le posizioni dei singoli candidati. Al pari, vanno disapplicati, in quanto atti presupposti, il DM n. 430 del 13.12.2000, primo provvedimento di definizione dei



criteri di applicazione dei punteggi, il D.M. MIUR n. 716 del 5.09.2014 (recante integrazione delle Tabelle di valutazione dei titoli per l'inclusione nella III fascia delle Graduatorie d'istituto del personale ATA allegata al D.M. n. 430 del 13.12.2000) e relativo Allegato A, il D. del Ministro della Pubblica Istruzione n. 430 del 13.12.2000 (Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n.124) e relativo Allegato 1, nella parte in cui hanno previsto che qualora il servizio militare di leva ed i servizi assimilati per legge siano stati prestati non in costanza di rapporto d'impiego scolastico il relativo punteggio non venga attribuito per intero, al pari del servizio svolto in costanza di nomina, ma in misura ampiamente ridotta in quanto qualificato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali.

- Parimenti, tutti gli atti consequenziali e/o conformi ai predetti atti e decreti ministeriali, meritano di essere disapplicati per la medesima ragione.

Tanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso, ricorre alla SV. III.ma in funzione di Giudice del Lavoro affinché, fissata l'udienza di discussione e disposta la comparizione delle parti, Voglia accogliere le seguenti conclusioni

- A. Previa disapplicazione della normativa indicata dettagliatamente in premessa o di quella che sarà ritenuta da disapplicare da questa Giustizia e/o tutti i consequenziali atti e provvedimenti amministrativi ad essa conformi o, comunque, adottati dal Ministero resistente in conseguenza ed in forza delle suddette norme;
- B. accertare e dichiarare che il ricorrente, ai fini dell'aggiornamento delle Graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 e per qualsiasi periodo successivo allo stesso ha diritto, per ogni anno o frazione di anno di servizio militare (e assimilato) svolto non in costanza di nomina, al riconoscimento del medesimo punteggio previsto per il servizio militare (e assimilato) svolto in pendenza di un rapporto di impiego scolastico, nella misura piena di 5 punti per ogni



- anno scolastico e 0,50 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico;
- C. per l'effetto, respinta ogni contraria istanza, ordinare al Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante p.t., di procedere alla revisione della graduatoria riguardante il ricorrente con l'attribuzione allo stesso del punteggio pieno che verrà ritenuto di Giustizia;
- D. Condannare la parte resistente, in persona come sopra, al pagamento del compenso professionale con attribuzione all'avv. Nicola Violante antistatario oltre, IVA, CP e spese generali.

In via istruttoria chiede ordinarsi alla pubblica amministrazione resistente l'esibizione in giudizio ex artt. 210 e ss. c.p.c. di tutta la documentazione sottesa alla valutazione dei titoli relativi al ricorrente così come hanno concorso a formare il punteggio attribuito allo stesso ricorrente

A tal fine allega la seguente documentazione

1. [Diploma di perito industriale conseguito dal ricorrente in data 19.07.1997;](#)
2. [congedo militare illimitato per il servizio militare prestato dal 01.09.1997 al 16.07.1998;](#)
3. [domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 29.04.2014;](#)
4. [domanda amministrativa presentata dal ricorrente in data 18.04.2021;](#)
5. [scheda valutativa titoli per collaboratore scolastico;](#)
6. [scheda valutativa titoli per assistente amministrativo;](#)
7. [scheda valutativa titoli per assistente tecnico;](#)
8. [ultimo contratto di lavoro sottoscritto con l'Istituto comprensivo IC Gerenzano.](#)

Ai fini fiscali si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.

Scafati – Busto Arsizio data del deposito telematico

Avv. Nicola Violante



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA
NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Il sottoscritto avvocato

PREMESSO CHE

Il ricorso ha per oggetto l'annullamento degli atti adottati dalla PA resistente in ordine alla determinazione del punteggio da attribuire al ricorrente in forza di quanto descritto nel ricorso che precede.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato a tutti i soggetti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti che, in forza del comportamento illegittimo posto in essere dalla PA resistente, hanno potuto beneficiare di una posizione in graduatoria più elevata rispetto a quella del ricorrente

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile, non soltanto in ragione non tanto dell'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per ***l'impossibilità di identificare tutti i predetti soggetti e soprattutto i rispettivi domicili ed indirizzi.***

Ai sensi dell'art. 150, comma primo, del codice di procedura civile "Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero. **la notificazione per pubblici proclami**".

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso; l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*Non*



pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato".

Anche quando, per mera ipotesi, la notificazione per pubblici proclami raggiunga il suo scopo in punto di fatto, rimane pur sempre un'intrinseca disparità di trattamento tra il destinatario della notificazione effettuata nei modi ordinari e chi abbia acquisito la conoscenza della pendenza del giudizio mediante l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: il destinatario della notificazione ordinaria, disponendo del testo integrale del ricorso, potrà valutare la sua fondatezza e decidere se costituirsi o meno in giudizio, mentre il destinatario della notificazione per pubblici proclami dovrà costituirsi in giudizio sostenendo le relative spese al solo fine di poter estrarre copia integrale del ricorso, essendo evidente che da un "sunto" non possano trarsi serie previsioni sull'esito della lite.

La pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per il ricorrente; già l'art. 12 della legge 21 Luglio del 2000, n. 205, seppure successivamente abrogato con l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 104/2010, nuovo codice del processo amministrativo, aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**; il Tar Lazio, riconoscendo la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami, ha più volte disposto, **quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c.**, la pubblicazione del ricorso, nel testo integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al **procedimento su cui si controverte** (si vedano, tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09); anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, riconoscendo esplicitamente che: *"l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso* (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse gradatamente ridotto dei più a interloquire; esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) *giustificano il ricorso a forme alternative di*



notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando, pertanto, l'art. 151 c.p.c. autorizza i ricorrenti alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del ... mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria". (Testualmente, Tribunale di Genova, sez. lavoro, R.G. n. 3578/11- provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

FA ISTANZA

Affinché la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U. VOGLIA AUTORIZZARE la notificazione del ricorso:

- 1. quanto ai controinteressati evocati in giudizio,** tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente o altro da indicarsi a cura del Giudice;
- 2. quanto all'amministrazione convenuta,** mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Scafati – Busto Arsizio data del deposito telematico

Avv. Nicola Violante

